



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1290/2026

Oggetto: FRATELLI ADRIANO E GIUSEPPE BONAVIDA & FIGLI S.R.L.. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS.152/2006 E SS.MM.II. RILASCIATA CON A.D. 1607/2022 E SS.MM.II. PER L'IMPIANTO SITO A GENOVA IN VIA ROMAIRONE 52R. RETTIFICA.

In data 04/05/2026 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 35 del 26 novembre 2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 42 del 23 dicembre 2025 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2026/2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2026-2028;

il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visti altresì

il D.M. 5 febbraio 1998 recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale" e in particolare la Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, recante "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)";

il D.M. Ambiente 22 settembre 2020, n. 188, recante "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) da carta e cartone – Attuazione articolo 184-ter, comma 2, D.Lgs. 152/2006";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Premesso che

con A.D. n. 556 del 26/02/2026 è stata autorizzata la modifica sostanziale dell'A.D. 1607 del 14/07/2022 e ss.mm.ii. con il quale la Fratelli Adriano e Giuseppe Bonavita e Figli S.r.l. è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alla gestione dell'impianto per lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti sito a Genova in via Romairone 52R;

con la suddetta modifica è stato disposto in particolare di:

- accorpare l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n. 660/2015 e ss.mm.ii. e l'Autorizzazione Unica rilasciata con A.D. 1607/2022 e ss.mm.ii. in un unico provvedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, mantenendo invariata la scadenza indicata nell'A.D. 1607/2022;
- modificare ed aggiornare il quadro prescrittivo di cui all'A.D. 1607/2022 e ss.mm.ii., sostituendolo integralmente con le prescrizioni riportate nell'Allegato 1 all'A.D. n. 556 del 26/02/2026;
- autorizzare Fratelli Adriano e Giuseppe Bonavita e Figli S.r.l. allo scarico delle acque reflue meteoriche derivanti dall'insediamento ed avente recapito nel Rio Pescinotti, affluente del Torrente Polcevera, nel punto di coordinate geografiche in proiezione Gauss-Boaga Longitudine Est 1.491.970 e Latitudine Nord 4.924.940, ai sensi della Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., e della L.R. 16 agosto 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, colonna I, dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- modificare ed aggiornare il quadro prescrittivo relativo al comparto scarichi in corpo idrico superficiale, già autorizzato con A.U.A. n. 660/2015 e ss.mm.ii., sostituendolo integralmente con le prescrizioni riportate nell'Allegato 2 del suddetto atto;
- approvare l'aggiornamento e modifica del "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio", ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";

Atteso che ARPAL ha richiesto alcuni chiarimenti interpretativi relativi alle seguenti prescrizioni riportate nell'A.D. 556/2026:

- 2) *"le tipologie di rifiuti eventualmente prodotte non comprese nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente atto, dovranno essere stoccate per il tempo strettamente necessario al loro avvio a smaltimento/recupero presso impianti terzi";*
- 19) *"la semplice cernita effettuata sul cumulo di rifiuto non consente il cambio di codice EER dello stesso, ma dovrà essere mantenuto il codice di partenza. La quantità di rifiuti esitante dalla cernita dovrà essere classificata con codici EER appartenenti al capitolo 19.12.XX, distinti in base alla natura e categoria merceologica del rifiuto, minimizzando l'utilizzo del codice 19.12.12, anche rispetto a quanto dettato dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006 in merito alla gerarchia nella gestione dei rifiuti. In assenza dell'idoneo codice EER 19.12.XX ci si dovrà riferire ai criteri per l'attribuzione del codice EER alle linee guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti";*



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- 20) *“I rifiuti in ingresso all'impianto per la sola attività di messa in riserva R13 non potranno subire un cambio di codice EER in assenza di trattamento che ne modifichi le proprietà chimiche o fisiche rilevanti, fatta salva la cernita e la separazione di rifiuti di natura diversa”.*

Vista la nota prot. n. 23842 del 20/04/2026 di Città Metropolitana di Genova con la quale, a seguito dell'incontro informale con ARPAL tenutosi in data 02/04/2026, sono stati forniti chiarimenti in merito alle sopra richiamate prescrizioni e in particolare:

- in merito alla prescrizione n. 2) è stato evidenziato che la stessa riguarda la produzione estemporanea e saltuaria di rifiuti, intesa come rimozione di eventuali rifiuti estranei, non compresi tra i codici EER autorizzati, accidentalmente rinvenuti all'interno di un carico di rifiuti in ingresso, non preventivabili e anomali rispetto al contesto. È stato evidenziato che tale operazione di estrazione di rifiuti estranei dal carico in ingresso è da intendersi come attività puntuale, non continuativa, e benché prevista nella prescrizione in esame non è classificabile come una procedura esitante un flusso di rifiuti regolare nel tempo e codificato nella tipologia. Per quanto riguarda l'elemento temporale, a seguito di ulteriori approfondimenti è invece emerso che la dicitura inserita nella prescrizione in esame “tempo strettamente necessario”, ipotizzato in fase di istruttoria come il minimo tempo tecnico necessario al loro conferimento presso altri impianti autorizzati alla gestione dei sopra indicati rifiuti, potrebbe in effetti costituire un fattore di criticità, sia interpretativa sia gestionale, tanto in fase di lavorazione quanto in fase di controllo.

Pertanto, per un più efficace inquadramento del problema, si ritiene opportuno, anche alla luce delle interlocuzioni avute al riguardo con Regione Liguria, configurare la gestione dei rifiuti esitanti dalla estrazione di materiali estranei dal carico in ingresso come un vero e proprio stoccaggio, non potendolo identificare come un deposito temporaneo secondo quanto specificamente indicato dal MASE (a riscontro dell'interpello ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. presentato dalla Regione Lazio in merito alla gestione dei rifiuti decadenti da impianti di trattamento).

Si tratta quindi di prevedere l'autorizzazione di una attività di stoccaggio di rifiuti estranei rispetto al carico in ingresso, non preventivabili né per quantitativi né soprattutto per tipologia e codice EER, e quindi non inquadrabili nell'elenco riportato nell'Allegato 1 all'A.D. n. 556/2026.

In applicazione del principio di precauzione e cautela si ritiene pertanto che tali rifiuti vadano ricompresi nel computo del quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo, già approvato con l'A.D. n. 556/2026 e con le medesime tempistiche massime di stoccaggio (1 anno);

- per quanto concerne la prescrizione n. 19), è stato evidenziato che la stessa riguarda la produzione di rifiuti derivanti dalle operazioni di cernita/selezione su un cumulo di rifiuti. L'operazione di cernita non consente il cambio di codice EER del cumulo, ma comporta la variazione del codice EER dei rifiuti estratti dal cumulo a seguito dell'esecuzione di tale operazione. La corretta attribuzione del codice EER ai rifiuti esitanti dalle operazioni di cernita/selezione prevede l'utilizzo dei codici 19.12.XX distinti in base alla natura e categoria merceologica del rifiuto, essendo rifiuti prodotti a seguito di un trattamento meccanico/manuale. In assenza del codice 19.12.XX che descriva adeguatamente il rifiuto, occorre individuare il codice appropriato nei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20. In mancanza di un codice adeguato in tali capitoli si dovrebbe allora optare per il capitolo 16 riportante i rifiuti non specificati altrimenti. In ogni caso trattasi di rifiuti prodotti da operazioni di cernita/selezione sistematica in regime R12 e come tali dovranno essere tenuti separati dai rifiuti in ingresso allo stabilimento, ancorché aventi identico codice EER. Resta inteso che rifiuti esitanti dalla cernita R12 in sito e come tali classificati con EER 19.12.XX non potranno evidentemente essere accorpati con i rifiuti classificati con EER 19.12.XX in regolare ingresso allo stabilimento e



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

ancora da sottoporre a selezione; dovranno invece essere tenuti separati e potranno eventualmente essere accorpati solo successivamente al completamento della fase di selezione;

- in merito alla prescrizione n. 20), anche in questo caso è stato evidenziato che la stessa risulta riferita alla saltuaria rimozione di eventuali rifiuti di natura diversa accidentalmente rinvenuti come anomalia all'interno di un carico di rifiuti in ingresso, attività del tutto sporadica ed estemporanea, non sistematica. La rimozione di tali rifiuti non determina un cambio di codice EER del cumulo originario, ma comporta il cambio di codice EER del rifiuto estratto, la cui attribuzione dovrebbe avvenire come descritto nella disamina della prescrizione n. 19). Ai fini della tracciabilità, ferma restando l'estemporaneità intrinseca dell'operazione, se al rifiuto rimosso venisse attribuito un codice EER ricompreso nella tabella dei rifiuti autorizzati in impianto, lo stesso dovrebbe essere mantenuto separato da un eventuale cumulo di rifiuti avente lo stesso codice EER ancora da cernire/separare. I due rifiuti aventi il medesimo codice EER potrebbero quindi essere accorpati nella successiva operazione R12. In termini gestionali, il rifiuto esitante dall'azione di estrazione dal cumulo in messa in riserva R13 deve essere quindi gestito separatamente dal resto dei rifiuti in ingresso allo stabilimento, raccolto in appropriato contenitore (ad esempio big-bag), preso in carico su registro, e confluire nella operazione R12 insieme al rifiuto con medesimo codice EER regolarmente conferito in stabilimento;

Atteso che

si rende necessaria l'emanazione del presente atto al fine di aggiornare le prescrizioni sopra richiamate, nell'intendimento di risolvere i dubbi interpretativi sollevati da ARPAL;

in relazione a tutto quanto sopra rappresentato, stante le particolari esigenze di celerità del procedimento, il presente provvedimento costituisce pertanto anche avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e che la durata del procedimento è pari a 30 gg;

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento inserita nel relativo fascicolo informatico con protocollo n. 24437 del 22/04/2026;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Simone Garibotti, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto

il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2026/2028, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso, altresì, che

il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

per il presente atto non è dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria previste dalla D.G.P. n. 183/2011;

Ritenuto in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato che sussistano i presupposti per procedere alla rettifica dell'A.D. 556/2026;

DISPONE

per quanto in premesse specificato, fatti salvi i diritti di terzi, di rettificare e aggiornare le prescrizioni n. 2), 19) e 20) riportate nell'Allegato 1 all'A.D. 556/2026 come segue:

- la prescrizione n. 2) è modificata come segue:

“2) le tipologie di rifiuti eventualmente prodotte, non comprese nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente atto, intendendo come produzione la rimozione di eventuali rifiuti estranei non compresi tra i codici EER autorizzati, rinvenuti in maniera non preventivabile, accidentale, estemporanea e saltuaria e quindi considerabile come attività puntuale, non continuativa e non classificabile pertanto come una procedura esitante un flusso di rifiuti regolare nel tempo e codificato nella tipologia, dovranno essere stoccati per il tempo massimo di 1 anno, in attesa del loro avvio a smaltimento/recupero presso impianti terzi, nel rispetto del quantitativo massimo istantaneo complessivo di stoccaggio autorizzato”;

- la prescrizione n. 19) è modificata come segue:

19) “le operazioni di cernita/selezione, intese come operazioni sistematiche codificabili con l'operazione R12, effettuate sui rifiuti in ingresso all'impianto, non possono comportare il cambio di codice EER degli stessi, che dovranno pertanto essere classificati con il codice di partenza. I rifiuti esitanti da tali operazioni dovranno essere classificati con codici EER appartenenti al capitolo 19.12.XX, distinti in base alla natura e categoria merceologica del rifiuto, minimizzando l'utilizzo del codice 19.12.12, anche rispetto a quanto dettato dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006 in merito alla gerarchia nella gestione dei rifiuti. In assenza dell'idoneo codice EER 19.12.XX ci si dovrà riferire ai criteri per l'attribuzione del codice EER alle linee guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti. I rifiuti esitanti dalle operazioni di cernita/selezione (R12) in sito e come tali classificati con EER 19.12.XX non potranno essere accorpati con i rifiuti classificati con EER 19.12.XX in ingresso all'impianto e ancora da sottoporre a selezione, che dovranno invece essere tenuti separati e potranno eventualmente essere accorpati solo successivamente al completamento della fase di selezione”;

- la prescrizione n. 20) è modificata come segue:

20) “I rifiuti in ingresso all'impianto per la sola attività di messa in riserva R13 non potranno subire un cambio di codice EER in assenza di trattamento che ne modifichi le proprietà chimiche o fisiche rilevanti, fatta salva la cernita e la separazione di rifiuti di natura diversa, intesa come la saltuaria rimozione di eventuali rifiuti di natura diversa accidentalmente rinvenuti come anomalia all'interno di un carico di rifiuti in ingresso”.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

INVIA

copia del presente atto a:

- Fratelli Adriano e Giuseppe Bonavita & figli;
- Regione Liguria;
- Comune di Genova;
- ARPAL;
- ATS Liguria;
- Sezione Regionale della Liguria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on-line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**